

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Sospensione del processo con messa alla prova

La decisione

Sospensione del processo con messa alla prova - Riqualficazione - Delibazione del giudice (C.p., art. 133, 168-*bis*; C.p.p., art. 464-*bis*, 464-*quater*, 586 c.p.p.; D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73).

Il giudice al quale sia richiesta la sospensione del procedimento e la messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 168-bis c p., è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa e può - ove la ritenga non corretta - modificarla, traendone i conseguenti effetti sul piano della ricorrenza o meno dei presupposti dell'istituto in questione.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, 3 febbraio 2016 (ud. 20 ottobre 2015) - ZECCA, *Presidente* - DOVERE, *Estensore* - FILIPPI, *P.M.* (rigetto) - Cambria Zurro, *ricorrente*.

Messa alla prova per adulti e qualificazione del fatto: istruzioni per l'uso

1. Che la sospensione del processo con messa alla prova, quella che autorevolmente è stata definita una “*probation italian style*” sulla falsariga dell'istituto di origini anglosassoni², potesse creare più di un qualche grattacapo era cosa -se non scontata- quantomeno preventivabile.

D'altronde l'istituto di nuovo conio (o presunto tale, considerando, ad esempio, il precedente della “messa alla prova” già da tempo sperimentata nell'ordinamento interno per i processi minorili *ex art. 28 D.p.r. 22 settembre 1988, n. 448*) introdotto con L. 28 aprile 2014, n. 67, almeno per come disciplinato, poteva prestare il fianco ad alcune situazioni “*borderline*” di difficile interpretazione e soluzione.

Nata dall'esigenza di affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri italiane, da un lato, e dall'intento di aumentare le possibilità ed i modi di risocializzazione e reinserimento del reo nella società, dall'altro lato, la sospensione con messa alla prova “per adulti” è caratterizzata -dal punto vista penalistico- dal suo essere causa di estinzione del reato (una volta superata “a pieni voti” ai sensi dell'art. 168-*ter*, co. 2, c.p.) ed allo stesso tempo -stavolta in ottica *strictu sensu* processualistica- dal costituire un procedimento speciale, disciplinato dagli artt. 464-*bis* e ss. c.p.p., indubbiamente deflattivo.

Seppur limitata nel suo raggio d'azione (a differenza della messa alla prova

¹ GIUNCHEDI, *Probation italian style: verso una giustizia riparativa*, in questa *Rivista* online.

² TABASCO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti*, in questa *Rivista* online.

minorile che non sconta i limiti previsti dall'art. 168-*bis* c.p. in tema di gravità del reato commesso o della personalità dell'imputato) la messa alla prova è stata interpretata come un primo segnale concreto volto alla ricerca di una giustizia riparativa³, tenendo conto del tenore degli artt. 464-*bis*, co. 4, lett. *b*), 464-*quinqües*, c.p.p. ...

TESTO INTEGRALE RISERVATO AI SOLI ABBONATI

³ GIUNCHEDI, *Probation italian style*, cit.